

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 – MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' E DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (AGRICOLTURA DI PRECISIONE E DIGITALE)

(FINANZIATO CON FONDI EURI – EUROPEAN RECOVERY INSTRUMENT)

ANNUALITA' 2022

INDICE

1. Finalità e Risorse	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Dotazione finanziaria	2
2. Beneficiari e condizioni di accesso specifiche	3
2.1 Richiedenti/Beneficiari	3
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	3
4. Condizioni di ammissibilità specifiche	4
4.1 Condizioni di ammissibilità degli interventi	4
4.1.1 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele 4	
4.1.2 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	5
4.1.3 Massimali e minimali	5
4.1.4 Termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo	6
4.1.5 Varianti in corso d'opera	6
4.1.6 Interventi/spese non ammissibili specifiche	7
4.2 Intensità del sostegno	7
4.3 Cumulabilità	9
5. Criteri di selezione/valutazione	9
6. Gestione e durata della graduatoria	13

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il tipo di operazione, denominato "4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" previsto nell'ambito della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ha lo scopo di concedere contributi in conto capitale agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 45/2007 e ssmmii che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti, materiali ed immateriali, che gli consentono di introdurre/potenziare in azienda pratiche di agricoltura di precisione al fine di rendere più efficiente e sostenibile il processo produttivo, attraverso l'ottimizzazione nell'uso degli input esterni (ad esempio fitofarmaci, fertilizzanti, etc.) e delle risorse (ad esempio umane, mezzi etc.), minimizzando al contempo l'impatto ambientale.

Questo risultato lo si ottiene grazie all'introduzione/potenziamento in azienda di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale". A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale dicitura tutti i dispositivi che compongono l'universo IoT- *Internet of Things* - per l'agricoltura; macchine e attrezzature intelligenti dotate di sensoristica anche di posizionamento che possono eseguire operazioni attraverso input da remoto; l'uso dei *big data* in agricoltura, attraverso anche l'elaborazione e analisi in post-produzione del dato registrato anche con la realizzazione di mappature; robot e droni utilizzati per rilievo, monitoraggio, sviluppo di mappe ed interventi colturali nei limiti di ciò che è previsto dalle normative e dagli strumenti ad oggi disponibili.

Le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale", meglio descritte nel successivo paragrafo "Interventi finanziabili", consentono allo IAP di eseguire entrambe le attività come di seguito declinate:

- a) **Raccolta, gestione e monitoraggio dei dati (digitalizzazione dell'agricoltura):** consiste nella raccolta e gestione, in formato digitale, delle informazioni inerenti sia la coltura/allevamento durante tutto il ciclo produttivo sia del contesto in cui tali informazioni si producono (terreno, clima, ambiente di coltivazione e allevamento, biosicurezza dei prodotti e riduzione degli sprechi in campo, etc). I dati vengono gestiti direttamente dall'azienda e/o per il tramite di servizi digitali in agricoltura, in grado di restituire all'azienda agricola un supporto tecnico per la programmazione e la scelta degli interventi in termini temporali, quantitativi e qualitativi (ad esempio attraverso il Sistema di Supporto alle Decisioni – DSS, mappe di prescrizione, mappe di vigore e produttività della coltura, modelli previsionali che stimano la probabilità delle infezioni e delle infestazioni, etc). I servizi digitali in agricoltura presenti sul mercato, preferibilmente aperti e interoperabili verso la pubblica amministrazione, possono supportare l'agricoltore nel processo di digitalizzazione dei dati e nella gestione della coltura/allevamento attraverso sistemi di supporto alle decisioni (DSS);
- b) **Esecuzione interventi di precisione:** questa fase presuppone l'impiego di macchine/attrezzature in grado di eseguire interventi a rateo variabile (VTR) tramite lettura di mappe di prescrizione oppure interventi puntuali e funzionali alle esigenze della coltura/allevamento sulla base delle informazioni fornite da di servizi digitali in agricoltura (ad esempio mappe) e dai sistemi di supporto alle decisioni (ad esempio DSS o modelli previsionali).

Il bando rientra nell'ambito di **Giovanisì**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è di **8.250.000** euro, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale, interamente finanziati attraverso le risorse messe a disposizione dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Instrument) del Next Generation UE (NGEU), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione.

2. Beneficiari e condizioni di accesso specifiche

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R;
2. imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D. Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45.

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

Gli investimenti inseriti in domanda sono ammissibili al sostegno e, poi, al pagamento degli aiuti a condizione che concorrono al soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. introducono nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda sia l'attività di digitalizzazione dell'agricoltura che di esecuzione degli interventi nei termini descritti alle lettere a) e b) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi" e sia dimostrato che risultano fra loro funzionali nei termini descritti sempre nel suddetto paragrafo. La fase di digitalizzazione si considera introdotta anche quando l'azienda dimostra di averla attuata attraverso l'utilizzo di servizi digitali;
- b. introducono nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda una sola delle due attività descritte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi" in quanto l'altra attività risulta già sviluppata in azienda ed è dimostrato che è funzionale all'attività di nuova introduzione nei termini descritti sempre nel suddetto paragrafo. La fase di digitalizzazione si considera introdotta anche quando l'azienda dimostra di averla attuata attraverso l'utilizzo di servizi digitali;
- c. potenziamento nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda di una o entrambe le attività descritte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi" nei casi in cui tali attività sono già presenti e sviluppate in azienda, ad esempio, su una coltura/specie animale diversa da quella oggetto della domanda. Le attività che sono potenziate devono essere funzionali fra loro o con le attività già sviluppate in azienda nei termini descritti sempre nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi";
- d. nel caso di interventi inerenti le serre fisse e mobili deve essere dimostrato che trattasi di acquisto di una serra hi-tech o di una trasformazione di una serra esistente in serra hi-tech. Ai fini del presente bando si definisce "serra hi-tech" la serra nuova che dispone di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" o, nel caso di serra esistente, quella su cui vengono installate tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale". Nel caso delle serre detta tecnologia/attrezzatura e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" deve consentire di eseguire almeno la fase di digitalizzazione come descritta alla lettera a) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi". Tale attività di digitalizzazione deve riguardare tutte le caratteristiche elencate al punto A.2 Dotazioni aziendali – punto 1) produzione vegetali - punto 7 lettera a) del successivo paragrafo "Interventi finanziabili". Nei casi in cui la raccolta, gestione e monitoraggio di dati (digitalizzazione dell'agricoltura) di una o più delle caratteristiche elencate al precedente punto A.2.1.7.a non viene fatta o non avviene nei modi descritti alla lettera a) del precedente paragrafo "Finalità ed obiettivi" si ha l'esclusione dal finanziamento della nuova serra e di tutte le suddette tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale".

Non sono ammissibili al sostegno e, poi, al pagamento degli aiuti gli investimenti inseriti in domanda che non soddisfano ad almeno una delle condizioni richiamate alle precedenti lettere da a) a d);

Sono escluse dal finanziamento tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" o, più in generale investimenti relativi alla gestione della risorsa idrica come meglio descritti al successivo punto 1) del paragrafo "Interventi/Spese non ammissibili".

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.1 Realizzazione di nuove serre fisse hi-tech;

A.2 Dotazione aziendale dotata di tecnologia/ attrezzatura e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" a servizio delle produzioni vegetali e zootecniche.

Le suddette tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" (eccetto aeromobile a pilotaggio remoto -APR - e stazioni meteo climatiche) quando sono acquistati da soli sono ammissibili al sostegno a condizione che siano installati, in quanto compatibili, su macchinari/attrezzature già presenti in azienda e assolvono alle funzioni richiamate alla lettera a) e b) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".

E' inoltre previsto l'acquisto di attrezzatura informatica per la gestione della attività oggetto del presente intervento - solo hardware;

A.3 Cartelloni. Poster e targhe per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014

B) SPESE GENERALI calcolate in base alla metodologia di calcolo UCS adottata dalla RRN/ISMEA.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici (solo software) utili per la gestione/esecuzione delle attività oggetto del presente intervento.

4. Condizioni di ammissibilità specifiche

4.1 Condizioni di ammissibilità degli interventi

4.1.1 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4.1.2 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola" deve essere verificato e soddisfatto prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

4.1.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1), è correlato:

- al numero di occupati iscritti all'INPS e
- all'attivazione di un numero di tirocini non curriculari, nei modi e nei termini previsti nella L.R. 32/2002 (Art. 17 bis e seguenti) e del DPRG n. 47/R/2003 (art. 86 bis e seguenti)

secondo i valori contenuti nella tabella seguente:

Tabella 2: Massimali di contributo per classi di occupati e di tirocini attivati

		N° Occupati		
		<3	3-6	>6
N° Tirocini	0	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	1	200.000 €	250.000 €	250.000 €
	2			350.000 €

Con il termine "occupato" si intende: l'imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti, i soci lavoratori. Nel caso di attivazione di due tirocini il termine "occupato", come previsto dal DPRG n. 47/R/2003, si intende riferito ai dipendenti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori delle società cooperative. Sono, in tutti i casi, esclusi dal suddetto termine "occupati" i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

I tirocini non curriculari attivati dal beneficiario dei contributi previsti nella presente sottomisura sono esclusi da qualsiasi contributo regionale. Quelli che non soddisfano tale condizione non sono conteggiati ai fini del calcolo del massimale di contributo.

Il numero degli occupati è verificato con riferimento esclusivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e per richieste di massimale di contributo superiore a **150.000,00 €**.

Il massimale di contributo è determinato in sede di ammissibilità della domanda di aiuto tenuto conto delle verifiche istruttorie sul numero degli occupati e dei tirocini preventivati. E' concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in sede di domanda di pagamento.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento deve essere determinato l'esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare.

Se dalle verifiche istruttorie effettuate in sede di domanda di pagamento risulta una riduzione del numero dei tirocini rispetto a quelli preventivati, il contributo massimo riconosciuto a pagamento sarà rimodulato secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra, in funzione del numero degli occupati determinato in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

Un tirocinio non curriculare si considera "attivato" quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il richiedente/beneficiario (soggetto ospitante ai fini dell'art. 17 bis e seguenti della L.R. 32/2002) ha stipulato, con un soggetto promotore, una convenzione alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello stesso;
b) la suddetta convenzione è stata stipulata successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Ogni tirocinio attivato è soggetto a comunicazione obbligatoria su IDOLARTI.

Non sono ammesse domande di aiuto riferite al presente tipo di operazione (4.1.1) con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **15.000** euro.

La domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1) è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda riferita al presente tipo operazione (4.1.1) il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

4.1.4 Termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo è determinato sia in funzione della complessità dell'operazione sia in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE. Pertanto, a titolo ordinatorio, può essere riconosciuto un **termine massimo di 180** giorni per investimenti che prevedono lavori e/o acquisti.

E' possibile la concessione di una sola proroga del termine previsto inizialmente nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento **fino ad un massimo di 180 giorni** complessivi tenuto conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento, sentita l'Autorità di Gestione FEASR, valuterà sulla base anche del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo Pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario **oltre i 180 giorni**.

4.1.5 Varianti in corso d'opera

Al richiedente è concesso di richiedere **una sola** variante in corso d'opera diversa da quella relativa al "cambio beneficiario".

4.1.6 Interventi/spese non ammissibili specifiche

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina, sistemi idroponici e/o areoconici e/o sistemi fog e/o sistemi di nebulizzazione e altri sistemi simili che somministrano acqua riferiti in modo esclusivo o parziale all'attività di coltivazione; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili;
2. investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili;
3. costi di ammortamento;
4. manutenzioni ordinarie e straordinarie;
5. acquisto di materiale usato;
6. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola;
7. investimenti che riguardano animali: detenuti per autoconsumo; detenuti per affezione/diporto/sport; destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/1994 e ssmii; di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica);
8. investimenti per i quali entro il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo non sono state acquisite tutte le autorizzazioni e/o i titoli richiesti per consentire il loro utilizzo (ad esempio per uso del drone). Le spese collegate all'acquisizione e rilascio di tali autorizzazioni e/o titoli non sono ammissibili al finanziamento;
9. i costi relativi all'attivazione di servizi collegati all'utilizzo di servizi digitali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo canoni, abbonamenti, etc..;
10. nel caso di sistema a rateo variabile (VTR) previsto per macchinari/attrezzature per la distribuzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari non sono ammessi sistemi diversi da quelli che si basano sulla lettura di mappe di prescrizione.

4.2 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
-------------	----------------------------	------------------------

<p>Tipo di operazione:</p> <p>4.1.1.</p>	<p>Contributo in conto capitale</p>	<p>75% per tutti gli investimenti incluse le spese generali;</p> <p>Inoltre sono previste le maggiorazioni di seguito elencate, precisando <u>che la percentuale massima consentita è pari al 90%</u>, come indicato dall'Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 così come modificato dal Reg. Ue 2220/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana. - 15% in caso di "giovane agricoltore" che soddisfa tutte le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni: <ul style="list-style-type: none"> - avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione [1]; - essersi insediati (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione; - avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP a titolo definitivo entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione; - 15% per investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 (pagamenti agro climatico ambientali) e 29 (agricoltura biologica) cosiddetti "ambientali". [2]
--	-------------------------------------	--

[1] Il requisito dell'età previsto per l'attribuzione della maggiorazione "giovane agricoltore" è soddisfatto nei seguenti casi:

a) imprese individuali: il soggetto richiedente ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

b) società semplici: almeno la metà dei soci ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

c) società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà dei soci amministratori ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

d) cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

e) società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

[2] Per poter beneficiare della maggiorazione cosiddetta "ambientale" è necessario che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i beneficiari aderiscono al momento della presentazione della domanda di aiuto agli impegni previsti da uno o più dei bandi attuativi del tipo di operazione 10.1.1, tipo di operazione 10.1.2; tipo di operazione 10.1.3; tipo di operazione 10.1.4; sottomisura 11.1; sottomisura 11.2;

b) gli investimenti su cui viene riconosciuta la maggiorazione sono collegati ad impegni per cui il soggetto percepisce il premio e che risultano ancora attivi al momento della presentazione della domanda di pagamento riferita alla domanda di aiuto presentata sul presente bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1.

4.3 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, non può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, dal momento che i tassi di contribuzione previsti dal presente bando coincidono con quelli fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii e il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.”.

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM etc...). Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

5. Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 4 punti** saranno escluse dall'aiuto.

Principio	Specifiche	Punti
I Territorio	a.1) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona B; - l'UPZ principale indicata in domanda ricade interamente in zona B;	2
	a.2) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona C1; - l'UPZ principale indicata in domanda ricade interamente in zona C1;	3
	a.3) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: C2; D; zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013. - l'UPZ principale indicata in domanda ricade interamente in una o più delle seguenti zone: C2; D; zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013;	4
	b) la priorità è attribuita quando: - L'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone; Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004, ZVN, escluse le ANPIL; - L'UPZ principale indicata in domanda ricade interamente in una o più delle seguenti zone: Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in	4

	parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004, ZVN, escluse le ANPIL;	
	<p>1) I punteggi di cui alle lettere a1), a2) e a3) non sono cumulabili;</p> <p>2) I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili;</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere a2) e a3), la parte di UTE/UPZ principale che ricade contemporaneamente dentro più zone viene conteggiata con riferimento ad una sola zona.</p> <p>Il piano delle coltivazioni di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato nell'anno 2022 entro il mese di settembre. Nel caso di azienda che nell'anno 2022 non abbia presentata alcun piano di coltivazione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto.</p> <p>Nel caso di UPZ la priorità è riconosciuta quando l'unità produttiva è geolocalizzata all'interno di una zona meglio descritta in ciascun criterio di cui alla lettera a) e b).</p>	
II Certificazione di qualità	<p>a.1) Il soggetto richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che nel caso in cui in domanda sia indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE, tutte le superfici che la compongono e/o tutti gli allevamenti dell'UPZ ad essa collegata siano condotti con il metodo biologico; - l'UPZ principale, tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico. 	3
	<p>a.2) Il soggetto richiedente è iscrivibile all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione all'Elenco sia antecedente la data di emissione dell'atto di assegnazione. E' iscrivibile quando la "notifica iniziale" risulta nello stato di "Presentata/Rilasciata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). L'iscrizione all'elenco si ha quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).</p> <p>Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che nel caso in cui in domanda sia indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE, tutte le superfici che la compongono e/o tutti gli allevamenti dell'UPZ ad essa collegata siano condotti con il metodo biologico; - l'UPZ principale, tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico. 	3
	<p>b) Il soggetto richiedente si trova in una o entrambe le seguenti situazioni:</p> <p>1) ha almeno un prodotto dell'UTE/UPZ principale indicata in domanda, inclusi quelli vitivinicoli, iscritti ad un organismo di controllo delle DOP e/o IGP;</p>	3

	<p>2) è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni volontarie collegate al processo produttivo con riferimento all'UTE/UPZ principale indicata in domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); - UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); - ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmmii; - ISO 50001 sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE - Vivaifiori; - Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali; - EQUALITAS – Vino sostenibile; - VIVA – vino sostenibile. 	
<p>I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili</p>		
<p>III Genere femminile</p>	<p>a) il soggetto richiedente, è di genere femminile</p>	<p>2</p>
<p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile; 		
<p>IV Settori di intervento</p>	<p>a) Almeno il 30% di Standard Output totale dell'UTE indicata in domanda, risultante dalla superficie agricola utilizzata del piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162/2015 e/o dalla consistenza di stalla, è riferita ad uno o più dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cerealicolo (limitatamente al frumento duro e tenere) • bovino • ovi-caprino • suinicola (limitatamente agli allevamenti iscritti nel rispettivo libro genealogico delle razze autoctone toscane inserite nel repertorio regionale istituito ai sensi della LR 64/2004 e ssmmii) • olivicolo • ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, per uno dei prodotti inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "07 e 08". Non rientrano fra i prodotti ortofrutticoli quelli inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "09" e "12" 	<p>3</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • ortofrutticola, compreso il settore castanicolo da frutto, con particolare riferimento alle produzioni destinate alla trasformazione industriale in uno dei prodotti elencati nella parte X dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii. 	
	<p>Il piano delle coltivazioni di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato nell'anno 2022 entro il mese di settembre. Nel caso di azienda che nell'anno 2022 non abbia presentata alcun piano di coltivazione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto;</p> <p>Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) del 2010 – Regione Toscana, ed è calcolato prendendo come riferimento i valori contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii.</p> <p>Colture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – Regione Toscana, non potranno essere computate.</p> <p>Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori.</p> <p>Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Con la dicitura "consistenza di stalla" deve intendersi la "consistenza BDN" riferita all'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato deve intendersi come "consistenza BDN" riferita all'anno corrente di presentazione della domanda.</p>	
<p style="text-align: center;">V Dimensione aziendale</p>	<p>a.1) azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output è entro la VII classe (fino a < 100.000 €)</p>	<p>5</p>
	<p>a.2) azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output rientra nella VIII classe (da 100.000 € a < 250.000 €)</p>	<p>4</p>
	<p>Il piano delle coltivazioni di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato nell'anno 2022 entro il mese di settembre. Nel caso di azienda che nell'anno 2022 non abbia presentata alcun piano di coltivazione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto.</p> <p>Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) del 2010 – Regione Toscana, ed è calcolato prendendo come riferimento i valori contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii.</p> <p>Colture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – Regione Toscana, non potranno essere computate.</p> <p>Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori.</p> <p>Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Con la</p>	

	dicitura "consistenza di stalla" deve intendersi la "consistenza BDN" riferita all'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato deve intendersi come "consistenza BDN" riferita all'anno corrente di presentazione della domanda.	
VI Tipologia di investimenti	a) il richiedente, attraverso il tipo di operazione 4.1.1, realizza investimenti materiali da soli o insieme ad investimenti immateriali, escluse le spese generali:	
	<p>1. unicamente per le produzioni vegetali;</p> <p>2. unicamente per la zootecnia;</p> <p>3. su entrambi i suddetti settori (produzioni vegetali e zootecnia);</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
I punteggi di cui ai punti c.1), c.2) e c.3) non sono cumulabili.		
VII Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali	<p>a) Il richiedente si trova in una delle seguenti situazioni:</p> <p>1) mette a disposizione tutta o una parte della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'UTE indicata in domanda a soggetti terzi per consentire loro lo svolgimento dell'attività di apicoltura nomadista.</p> <p>2) alla presentazione della domanda di aiuto è un apicoltore registrato con la tipologia di attività "produzione per commercializzazione/apicoltore professionista" nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014 ed è in possesso di almeno 40 alveari risultanti dalla stessa registrazione nella banca dati apistica.</p> <p>In tutti i casi non rientra nell'attività di apicoltura quella finalizzata alla produzione di miele per autoconsumo.</p>	1
Totale		29

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto **dei 4 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

6. Gestione e durata della graduatoria

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare oltre che l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse.

La graduatoria scade in caso di apertura di nuovo bando sul tipo di operazione 4.1.1 (agricoltura di precisione e digitale) e comunque non oltre il termine ultimo per evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022.